

Fisco e contabilità

# Imposta di soggiorno, elenco dei Comuni turistici a esclusiva discrezione della Regione

Possano essere esclusi dall'elenco solo i Comuni che non hanno strutture ricettive

di *Giuseppe Debenedetto*

12 Marzo 2024

È rimessa all'esclusiva valutazione delle Regioni l'individuazione delle località turistiche ai fini dell'istituzione dell'imposta di soggiorno, consentendo di escludere dall'elenco solo i Comuni che non hanno strutture ricettive.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato con [la sentenza n. 1955/2024](#) ritenendo legittimo l'operato della regione Lombardia che nel 2020 ha individuato 1081 Comuni turistici su 1506 totali esistenti nella Regione. In precedenza, la stessa Regione si era vista annullare dal Tar Milano la delibera del 2018 che aveva individuato "tutti" i Comuni della Lombardia come Comuni turistici o Città d'arte (sentenza n. 2525/2020). La Regione Lombardia approvava così nel 2020 una nuova delibera, anch'essa impugnata davanti al Tar Milano ma questa volta i giudici amministrativi ritengono legittimo il recepimento della classificazione operata dall'Istat secondo i due criteri della categoria turistica prevalente e della densità turistica, ricomprendendo anche i Comuni che, pur non avendo una vocazione specifica, sono comunque dotati di strutture ricettive o di flussi turistici non irrilevanti (sentenza n. 2599/2021). Decisione confermata dal Consiglio di Stato che con la sentenza n. 1955/2024 chiude definitivamente la questione, ritenendo legittima la scelta della Regione Lombardia di inserire nell'elenco dei comuni che possono istituire l'imposta di soggiorno 1081 enti su 1506 totali, escludendo solo i comuni che non hanno strutture ricettive e/o dove i flussi turistici risultano assenti. Soluzione contestata dall'associazione degli albergatori, poiché avrebbe inserito tra i comuni turistici anche comuni privi di una effettiva vocazione in tal senso.

Il legislatore ha però rimesso all'esclusiva valutazione delle Regioni (e dunque non anche delle province interessate o delle associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive) l'individuazione delle località turistiche ai fini dell'istituzione dell'imposta di soggiorno.

Infatti, la predisposizione dell'elenco dei comuni turistici è attribuita dal Dlgs 23/2011 all'esclusiva valutazione della Regione e non richiede alcuna preventiva concertazione, trattandosi di scelta di natura spiccatamente discrezionale da esercitare in relazione alle proprie peculiarità territoriali, sociali ed economiche.

I giudici di Palazzo Spada evidenziano inoltre che, in un'accezione ampia di località turistica (che riguarda il soggiorno per fini diversi da quelli meramente lavorativi o comunque caratterizzati da turismo business), può essere ben ricompresa anche quella località, che, pur non avendo una vocazione diretta al turismo, per storia, tradizione o bellezza paesaggistica e monumentale, risente di flussi che attengono a motivi diversi da quelli puramente "occasional".

D'altronde si tratta di un'imposta di soggiorno (e non di turismo), per cui la classificazione dei comuni operata dall'ISTAT e recepita dalla regione Lombardia è in linea con le caratteristiche regionali, e in particolare con il sistema produttivo ed economico che contraddistingue il territorio lombardo, in cui il turismo, inteso in senso evolutivo, è costituito pure dal movimento di persone per motivi di lavoro, anche in occasione delle numerose e rilevanti manifestazioni fieristiche vi si svolgono, nonché dal movimento di pazienti per motivi sanitari e di medici anche per eventi congressuali.

